

Determina

prot. 22/US/0009
data: 22/01/2022

oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016
parere legale circa la retrocessione beni mobili afferenti al servizio di igiene ambientale del comune di Melegnano

importo dell'affidamento € 1.580,00
CIG Z6434E44DB

fornitore Chiesa Avv. Micaela P.IVA 11122910158

premessi che

l'art 10 c.7 della convenzione tra MEA spa e Il comune di Melegnano (art 10 c.7 "Al termine della concessione, la società è obbligata a cedere gli impianti necessari a gestire i servizi a rete, al Comune o all'eventuale altro soggetto subentrante, sempre in base al valore di una stima peritale.")

Il Comune ha espresso la volontà di cedere l'obbligo di acquisizione dei beni mobili al nuovo gestore.

Il Comune e/o il nuovo gestore potrebbero unilateralmente liberare MEA dall'obbligo convenzionale di retrocedere a uno o all'altro tutti i beni afferenti al Servizio di igiene ambientale.

Il nuovo gestore pare non abbia l'intenzione di acquisire tutti gli automezzi ma solo quelli che ritiene utili alla sua attività.

Mea e il nuovo gestore non hanno ancora raggiunto un accordo sul valore dei mezzi

MEA SpA ha necessità di avere indicazioni di natura legale per la gestione/alienazione dei beni mobili che non verranno ceduti secondo convenzione, in particolare, si chiede

MEA potrà retrocedere solo parte dei beni mobili (automezzi) ovvero solo quelli necessari al nuovo gestore? potrà, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, secondo le procedure di legge, mettere sul mercato i beni mobili rimasti di sua proprietà?

Il valore di questi ultimi dovrà tenere conto di quanto previsto in convenzione? ossia dovrà essere calcolato con lo stesso metodo utilizzato per ottenere il valore dato ai mezzi retrocessi al gestore entrante?

nell'ipotesi in cui il mercato, per qualsiasi ragione o motivo, non dovesse riscontrare pienamente i valori dei mezzi messi in vendita, calcolati come descritto al punto precedente, MEA potrà riservarsi il diritto di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito?

preso atto dell'art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice;

preso atto che ai sensi dell'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;

considerato che il professionista di cui trattasi ha proposto un'offerta congrua dichiarandosi disponibile ad assistere la committente nel rispetto delle ristrette tempistiche;

si procedere ad affidamento diretto.

il RUP Alessandro Aceto